



COMUNE DI CINQUEFRONDI

TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

SI INFORMANO I CITTADINI CHE IN QUESTI GIORNI SONO IN CONSEGNA GLI AVVISI DI PAGAMENTO PER LA PRIMA E SECONDA RATA DELLA TARES RELATIVA ALL'ANNO 2013

Cos'è

La TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) è il nuovo tributo che dal 1° gennaio 2013 sostituisce la Tassa sui rifiuti solidi e urbani - TARSU. (D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito il legge n. 214/2011). Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare.

Il tributo è destinato a coprire costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni: illuminazione pubblica, manutenzione delle strade e del verde ecc.

La TARES comprende:

- una parte, destinata al Comune, che copre il costo di gestione dei rifiuti urbani (rifiuti indifferenziati, destinati alla discarica e all'inceneritore) e dei rifiuti assimilati.
- una parte (maggiorazione) destinata allo Stato, pari a 0.30 € al mq.

Chi deve pagare

La TARES è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti (abitazioni, box, uffici, negozi, magazzini e loro pertinenze, ecc), suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla tassazione

- Unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete
- Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità di quelle destinate ad usi diversi
- Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici
- Unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio lavori a quella di inizio dell'occupazione.
- Aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
- Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree dell'impianto di

lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

- Aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi) e aree comuni condominiali di cui all'art. 117 C.C. che non sia detenute od occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini

Quando si paga

Per l'anno 2013 il tributo deve essere versato in tre rate con queste scadenze:

- 30 settembre
- 31 ottobre
- 31 dicembre.

Le prime due rate (settembre/ottobre) relative all'acconto TARES anno 2013 sono calcolate con le aliquote TARSU anno 2012. Il conguaglio con scadenza 31 dicembre sarà calcolato con le aliquote TARES anno 2013.

Decorrenza

La TARES va pagata dal giorno in cui ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree, fino al giorno in cui cessa.

Nel caso di utilizzo temporaneo di locali o aree di durata non superiore a sei mesi nell'anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Dichiarazioni

Entro 180 giorni dall'inizio o dalla cessazione dell'occupazione o detenzione di un immobile, bisogna presentare all'Ufficio Tributi del Comune la dichiarazione. La stessa cosa deve essere fatta se viene modificata la superficie calpestabile dell'immobile in cui si abita.